

**SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE**  
**ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.**

**Sentenza n. 7/2021/EL depositata in data 01/04/2021**

**RICORSO:** per l'annullamento della deliberazione n. 182/2020, emessa dalla Sezione regionale di controllo della Calabria della Corte dei conti, recante il diniego di approvazione della rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario adottata dal Comune di San Pietro a Madia.

**RICORRENTE:**

Comune di San Pietro a Madia, in persona del Sindaco *pro tempore*.

**RESISTENTI:**

Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la regione Calabria, Procura generale della Corte dei conti, Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno - Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, Prefettura di Catanzaro - Ufficio territoriale del Governo.

**QUESTIONE RISOLTA:** non costituiscono inattendibilità della massa passiva esposta nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale quelle misure di estinzione della massa debitoria, relative ai debiti fuori bilancio, legate ai tempi di ottenimento dei mezzi di finanziamento.

**Riferimenti normativi:** *c.g.c.:* art. 11, c. 6, lett. a); art. 123; *L. n. 205/2017 (legge di stabilità 2018):* art. 1, c. 888 e 889; *D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL):* art. 148-bis; art. 243-bis; art. 243-quater.

**Decisioni conformi:** cfr. *ex multis SS.RR.*, sent. n. 14/2019/EL; sent. n. 2/2019; sent. n. 37/2014/EL; sent. n. 10/2014/QM; *Corte cost.*, sent. n. 115/2020; sent. n. 4/2020; sent. n. 250/2013.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA**

Nell'accogliere il ricorso del comune istante, le Sezioni riunite hanno statuito che <<**le misure di estinzione della massa debitoria relativa ai debiti fuori bilancio sono legate ai tempi di ottenimento dei mezzi di finanziamento e che il ritardo nella percezione delle risorse finanziarie, peraltro ampiamente giustificato dall'Ente, non inficia in alcun modo la congruità e la sostenibilità del piano di riequilibrio, come avverrebbe in caso di mancata concessione dei finanziamenti**>>, tant'è vero che le <<**criticità rilevate dalla Sezione...sono, in parte, conseguenti al ritardo nell'erogazione del fondo di rotazione ed alla stipula del mutuo ed, in parte, derivano dalla natura delle azioni correttive intraprese che, ovviamente, richiedono un necessario margine temporale per essere attuate, in un quadro normativo volto all'affermazione della correlazione tra attività del rappresentante politico e risultati imputati alle collettività amministrative succedentesi nel tempo (Corte cost., n. 115/2020)**>>.

## ABSTRACT

In materia di controllo sui piani di riequilibrio pluriennali, le Sezioni riunite hanno ribadito che lo stesso deve estrinsecarsi nell'ottica di una prospettiva dinamica e non statica, al fine di emettere una valutazione quanto più aderente alle risultanze finanziarie atte a garantire l'osservanza della normativa degli equilibri di bilancio.

Alla luce di tali premesse, il Collegio giudicante ha statuito, dunque, che il confronto tra il piano concretamente adottato ed il parametro normativo tiene conto del rispetto complessivo degli equilibri di bilancio, in aderenza al principio, di matrice dinamica, dell'equilibrio tendenziale, secondo quanto stabilito anche nella pronuncia della Corte costituzionale n. 250/2013.

In concreto, le Sezioni riunite si sono spinte fino ad affermare che, nell'esaminare gli atti di causa, si riscontra un "evidente" errore della Sezione di controllo, territorialmente competente, nella lettura degli stessi, sia con riferimento ai dei contenziosi indicati (*<<con valore zero, diversi sono stati instaurati dopo la formulazione del piano, altri sono stati interamente liquidati, altri sono stati proposti dallo stesso Comune di San Pietro a Maida, sicché è da supporre che il rischio di soccombenza sia remoto, non essendo stato in alcun modo accertato che siano state incardinate liti temerarie>>*) sia con riguardo alla determinazione del FAL sia in relazione all'esistenza di un debito verso la regione per il conferimento dei rifiuti, concludendo lapalissianamente che *<<Nella fattispecie, non si versa in nessuna delle due circostanze, atteso che, anche in questo caso, l'errore è stato immediatamente corretto nell'esercizio successivo>>*.